



**Distretto Rotaract International 2060**

***Regolamento Distrettuale***

a cura di  
**Francesco Venier**  
*Presidente Commissione Distrettuale Regolamenti*  
anno sociale 2001/2002

Regolamento Distrettuale realizzato nell'anno sociale 2001/2002 da **Francesco Venier** (Presidente della Commissione Distrettuale Regolamenti) sotto la supervisione del Rappresentante Distrettuale **Daniela Pierobon**.

Approvato dall'Assemblea Distrettuale del 24-11-2001.

Trova efficacia a seguito dell'approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary International 2060 **Alvise Farina** in data 10-12-2001.

# **LIBRO I**

## *Del Distretto*

### **TITOLO I**

#### *Delle Nozioni Preliminari*

##### **Art. 1: costituzione**

In conformità alle decisioni del Consiglio Centrale del Rotary International, i Club Rotaract delle regioni italiane Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige sono raggruppati in un Distretto denominato “Distretto Rotaract 2060” sotto il patrocinio del Distretto Rotary International 2060.

##### **Art. 2: scopi**

In conformità allo Statuto del Rotaract International gli scopi sono:

- sviluppare una costruttiva attitudine a funzioni direttive e la probità personale,
- incoraggiare e mettere in pratica il rispetto e la sollecitudine verso gli altri,
- far capire sempre più l'importanza della casa e della famiglia ed educare al senso di lealtà verso il proprio Paese,
- coltivare il rispetto per i diritti degli altri, basato sul riconoscimento della dignità di ogni individuo,
- sottolineare la necessità di accettare le proprie responsabilità personali come base per il successo individuale, per il progresso della comunità e per utili attività di gruppo,
- riconoscere la dignità ed il valore di tutte le occupazioni quali mezzi utili per servire la società,
- favorire il raggiungimento di una maggiore comprensione e conoscenza dei problemi locali, nazionali e mondiali,
- aprire nuove strade all'azione personale del gruppo a favore della comprensione internazionale e della fratellanza fra tutti i popoli.

##### **Art. 3: finalità**

Il Distretto tende in particolare al conseguimento delle seguenti finalità:

- curare e vigilare sul rispetto degli obiettivi fondamentali del Rotaract International stabiliti dal Rotary International,
- favorire il coordinamento delle attività di tutti i Club appartenenti al Distretto, indicando le eventuali iniziative comuni,
- incrementare i rapporti di cooperazione e collaborazione con altri Distretti e Club Rotaract.

##### **Art. 4: anno sociale**

L'anno sociale coincide con l'anno sociale rotariano: inizia il 1° luglio di ogni anno per concludersi il 30 giugno dell'anno successivo.

#### **Art. 5: soci del Distretto** [32]

Sono soci tutti i soci effettivi dei Club del Distretto, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto Tipo dei Rotaract Club ed al punto 2 della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International.

In caso di cessazione o revoca dell'appartenenza di un socio al suo Club, di cui all'art 4 commi 5 e 6 dello Statuto Tipo dei Rotaract Club, cessa automaticamente l'appartenenza dello stesso al Distretto. Questo non accade nei casi di trasferimento tra Club del Distretto e nei casi di congedo e di aspettativa: sono casi in cui permane l'obbligo del pagamento delle rispettive quote sociali distrettuali.

#### **Art. 6: soci onorari dei Club** [5]

I Club del Distretto possono prevedere nel proprio regolamento interno l'esistenza dell'istituto di propri soci onorari, i quali hanno nei loro confronti funzione puramente collaborativa *ex-officio*: questi non fanno parte del Distretto.

Ogni Club è libero di disciplinare la durata della loro onorarietà, se vitalizia o periodicamente rinnovabile.

#### **Art. 7: aspiranti soci dei Club**

Gli aspiranti soci dei Club del Distretto sono tenuti a partecipare alle attività di Club per un periodo discrezionalmente e ragionevolmente stabilito di volta in volta dai rispettivi Presidenti e compreso tra uno e sei mesi.

#### **Art. 8: soci onorari del Distretto** [10; 57]

Il Rappresentante Distrettuale ha facoltà di nominare durante il proprio mandato per eccezionali meriti in attività distrettuali, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, un socio onorario a vita del Distretto.

I soci onorari a vita del Distretto hanno diritto ad essere costantemente informati sulle attività distrettuali, cui possono prendere parte come osservatori.

#### **Art. 9: gestione ed amministrazione del Distretto**

La gestione e l'amministrazione del Distretto sono affidate agli organi distrettuali, secondo le loro specifiche funzioni e competenze, secondo la struttura gerarchica distrettuale in cui sono inseriti e secondo le procedure disciplinate da questo Regolamento e dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore.

## TITOLO II

### *Degli organi del Distretto*

#### **Art. 10: gli organi del Distretto** [9; 11-23; 24; 25-26; 27; 28]

Gli organi del Distretto sono: il Consiglio Direttivo Distrettuale ed a loro volta i suoi organi individuali e collegiali, il Consiglio dei Presidenti, le Zone e le Riunioni di Zona, le Commissioni Distrettuali, l'Assemblea Distrettuale.

### CAPO I

#### *Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei Suoi Organi*

#### **Art. 11: composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale** [13-16; 17-19; 20; 21; 22; 23; 24; 28; 30; 39-54; 70]

Il Consiglio Direttivo Distrettuale – in prosieguo, per brevità, C.D.D. – si articola nei seguenti organi collegiali e individuali: la Presidenza ed a loro volta i suoi membri, la Segreteria Distrettuale ed a loro volta i suoi membri, la Tesoreria Distrettuale (il Tesoriere Distrettuale), i Delegati di Zona, i Presidenti delle Commissioni Distrettuali, i Consiglieri Distrettuali.

Ad eccezione dei Delegati di Zona, dell'Incoming Rappresentante Distrettuale e del Past Rappresentante Distrettuale i membri del C.D.D. sono nominati dal Rappresentante Distrettuale tra i soci in regola del Distretto. Perché il C.D.D. sia validamente costituito è necessaria l'approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060.

Sempre ad eccezione degli stessi l'appartenenza al C.D.D. cessa per dimissioni proprie o per revoca da parte del Rappresentante Distrettuale, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060.

I membri del C.D.D. hanno diritto al rimborso da parte del Distretto delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa la rappresentanza personale, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio dei Presidenti.

#### **Art. 12: competenze generali del Consiglio Direttivo Distrettuale** [11; 14; 17-19; 20; 24; 29]

Il C.D.D. nel suo complesso è il principale organo consultivo e collaborativo del Rappresentante Distrettuale.

Le sue generali competenze sono amministrative in materia di Segreteria e di Tesoreria Distrettuali, oltreché nello specifico in materia di gestione dei rapporti tra gli organi distrettuali e tra Club interni al Distretto ed in materia di rapporti con gli altri distretti Rotaract.

Sul piano esecutivo, negli organi individuali e collegiali in cui è articolato, ha il compito di porre in essere le disposizioni del Rappresentante Distrettuale e le deliberazioni del Consiglio dei Presidenti.

**Art. 13: la Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale** [11; 14; 15; 16]

La Presidenza del C.D.D. è l'organo consultivo più diretto del Rappresentante Distrettuale. La sua principale funzione è di indirizzo in materia di gestione del Distretto.

I suoi membri sono: il Rappresentante Distrettuale (Governor), l'Incoming Rappresentante Distrettuale (Incoming Governor), il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor).

**Art. 14: il Rappresentante Distrettuale (Governor)** [4; 10; 11; 13; 20; 24; 28; 29-30; 39-43; 49; 52; 56-60; 62-69; 70-71; 76; 90-91; 92-95]

Il Rappresentante Distrettuale – in prosieguo, per brevità, R.D. –, eletto dal Consiglio dei Presidenti, ricopre la più alta carica elettiva distrettuale per un mandato la cui durata coincide con l'anno sociale.

Egli, secondo la nozione, ha il compito di rappresentare il Distretto nelle attività distrettuali e sovradistrettuali rotaractiane e rotariane. Ha inoltre il compito di curare le relazioni con gli altri Distretti Rotaract e con il Distretto Rotary 2060.

Stabilisce il programma annuale del Distretto e dispone, in subordine al Governatore del Distretto Rotary 2060, in materia di gestione del Distretto.

Coordina l'attività dei Club, delle Zone e degli altri organi del Distretto per il raggiungimento delle finalità stabilite dal programma annuale, da questo Regolamento e dalle altre norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore. A questo scopo ha il compito di convocare, riunire e presiedere il C.D.D. e l'Assemblea Distrettuale, oltrechè il compito di visitare per almeno una volta nel corso dell'anno sociale ogni Club del Distretto incontrandone il Consiglio Direttivo.

Redige collegialmente e solidalmente alla Tesoreria Distrettuale il bilancio preventivo e quello consuntivo per sottoporli all'approvazione da parte del Consiglio dei Presidenti.

Vigila sul comportamento, sull'operato e sull'osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei membri del C.D.D. e dei Presidenti del Club del Distretto. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse del Distretto, può variare la composizione del C.D.D., previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, ad eccezione dei Delegati di Zona, dell' Incoming R.D. e del Past R.D..

Gli competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento e secondo le norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore.

Il R.D., infine, rende conto dell'operato proprio e degli organi distrettuali ed in generale dell'attività del Distretto al Governatore del Distretto Rotary 2060.

**Art. 15: l' Incoming Rappresentante Distrettuale (Incoming Governor)** [4; 11; 13; 14]

L'Incoming R.D. è, secondo la nozione, il R.D. designato per l'anno sociale successivo a quello corrente.

Egli è membro del C.D.D. e della sua Presidenza, in preparazione al proprio mandato. La durata del suo mandato coincide con l'anno sociale.

**Art. 16: il Past Rappresentante Distrettuale (Past Governor)** [4; 11; 13; 14]

Il Past R.D. è, secondo la nozione, il R.D. in carica nell'anno sociale precedente a quello corrente.

Egli è membro del C.D.D. e della sua Presidenza. La durata del suo mandato coincide con l'anno sociale.

**Art. 17: la Segreteria Distrettuale** [11-12; 18-19; 41-44; 45-48; 57-59; 60-61; 70-71; 75; 92-95]

La Segreteria Distrettuale è l'organo amministrativo del Distretto al servizio del R.D. e degli altri organi del C.D.D.. I suoi membri sono il Segretario Generale, da cui è presieduta, e gli altri Segretari Distrettuali.

Essa ha nel suo complesso il compito di redigere i verbali delle riunioni del C.D.D. e dell'Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria, e di custodire tutti i documenti del Distretto ed i documenti dei Club di interesse distrettuale.

Sempre nel suo complesso cura la corrispondenza degli organi del C.D.D. in entrata e in uscita nei confronti dei singoli Club, degli altri Distretti e del Distretto Rotary 2060. Esegue inoltre le convocazioni per le riunioni del C.D.D. e dell'Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria ed invia tutte le eventuali comunicazioni previste.

Le competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento ed è tenuta ad espletare ogni compito straordinario assegnatole dal R.D..

**Art. 18: il Segretario Generale** [11; 45-48]

Il Segretario Generale, in quanto primo Segretario Distrettuale, presiede la Segreteria Distrettuale.

Egli ha il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della Segreteria Distrettuale su fedele base delle disposizioni del R.D..

Rende conto al R.D. dell'operato proprio, degli altri Segretari Distrettuali e della Segreteria Distrettuale nel suo complesso.

**Art. 19: gli altri Segretari Distrettuali** [11; 45]

Gli altri Segretari Distrettuali svolgono le funzioni di Segreteria secondo le disposizioni del Segretario Generale, cui rendono conto del proprio operato.

**Art. 20: la Tesoreria Distrettuale – il Tesoriere Distrettuale** [11-12; 14; 49-51; 70-71]

La Tesoreria Distrettuale è l'organo amministrativo che gestisce i fondi del Distretto, secondo la deliberazioni del Consiglio dei Presidenti.

Essa è costituita da un solo Tesoriere Distrettuale, il quale è personalmente illimitatamente e solidalmente al R.D. responsabile della gestione dei fondi distrettuali e delle obbligazioni contratte nel nome e per conto del Distretto.

Inoltre il Tesoriere Distrettuale è tenuto ad espletare tutti gli altri compiti di cui in questo Regolamento o eventualmente stabiliti dal R.D., cui rende conto del proprio operato.

**Art. 21: i Delegati di Zona** [4; 11; 14; 25; 29; 77-83; 84-91; 96-99]

I Delegati di Zona – in prosieguo, per brevità, D.Z. – sono, secondo la nozione, i delegati dai Club rispettivamente delle singole Zone a rappresentarli direttamente al C.D.D.. Contemporaneamente questi rappresentano il Distretto e la persona del R.D. presso i Club della propria Zona. Sono eletti dai Presidenti dei Club della propria Zona, i quali possono anche votarne la sfiducia. La durata del loro mandato coincide con l'anno sociale.

Il D.Z. ha il compito di coordinare l'attività dei Club della propria Zona in armonia con le attività distrettuali. A questo scopo ha il compito di visitare per almeno una volta nel corso dell'anno sociale ogni Club della propria Zona, e convocare, riunire e presiedere su base trimestrale le Riunioni di Zona.

Il D.Z. ha inoltre il compito di vigilare sul comportamento, sull'operato e sull'osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei Presidenti e degli altri membri dei Consigli Direttivi dei Club della propria Zona, e di relazionare al R.D. in merito alle attività ed allo *status* generale dei suddetti Club.

**Art. 22: i Presidenti delle Commissioni Distrettuali** [11; 52-54]

I Presidenti delle Commissioni Distrettuali hanno il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della propria commissione su fedele base delle disposizioni del R.D..

Essi rendono conto al R.D. dell'operato proprio e della propria commissione.

**Art. 23: i Consiglieri Distrettuali** [11; 14]

I Consiglieri Distrettuali sono i membri del C.D.D. diversi da quelli predetti.

Essi possono avere funzione puramente consultiva oppure essere delegati a specifiche funzioni dal R.D., cui comunque rendono conto del proprio operato.

## CAPO II

### *Degli Altri Organi Distrettuali*

**Art. 24: il Consiglio dei Presidenti** [10; 14; 28; 29; 31; 38; 62-69; 70-71; 72-73; 76]

Il Consiglio dei Presidenti – in prosieguo, per brevità, C.P. – è il principale organo deliberante del Distretto: è costituito dai Presidenti in carica di tutti i Club in regola del Distretto o dai loro delegati e si riunisce unicamente in sede di Assemblea Distrettuale.

Esso delibera in merito alle proposte del C.D.D. in materia di gestione e destinazione dei fondi distrettuali a mezzo della votazione dei bilanci e dei service distrettuali. Delibera anche in materia di riforme e deroghe al Regolamento Distrettuale.

E' inoltre l'organo elettivo e di controllo del R.D., cui può anche votare la sfiducia.

**Art. 25: le Zone** [10; 21]

Le Zone sono le entità territoriali in cui è diviso il Distretto. Ognuna di esse comprende un gruppo di Club.

Le Zone, in riferimento ai Club in queste compresi, sono:

- Zona 1: Club di Bolzano, Merano, Rovereto – Riva del Garda, Trento.
- Zona 2: Club di Arzignano, Bassano del Grappa, Verona Montebaldo, Cittadella, Peschiera e Garda Veronese, Schio – Thiene, Verona, Vicenza, Villafranca.
- Zona 3: Club di Abano – Montegrotto, Adria, Chioggia, Padova, Padova Euganea, Rovigo, Venezia, Venezia – Mestre.
- Zona 4: Club di Belluno, Cadore – Cortina, Castelfranco – Asolo, Conegliano, Conegliano – Vittorio Veneto, Feltre, Montebelluna, San Donà di Piave, Treviso.
- Zona 5: Club di Cividale del Friuli – Forum Juli, Gorizia, Lignano Sabbiadoro – Tagliamento, Pordenone, San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Trieste, Udine, Udine Nord – Gemona.

Ogni Zona è coordinata da un D.Z..

**Art. 26: le Riunioni di Zona** [10; 25; 29; 38; 77-83; 84-91]

Le Riunioni di Zona – in prosieguo, per brevità, R.Z. – sono le riunioni dei Presidenti dei Club in regola, o loro delegati, di ogni rispettiva Zona alla presenza del relativo D.Z., che le presiede.

La R.Z. è l'organo consultivo, elettivo e di controllo del D.Z., cui può anche votare la sfiducia.

**Art. 27: le Commissioni Distrettuali** [10; 14; 22]

Le Commissioni Distrettuali sono commissioni formate dal R.D., previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, preposte alla realizzazione di iniziative che per loro natura richiedono una gestione collegiale.

I membri delle Commissioni Distrettuali sono nominati collegialmente dal R.D. e dai Presidenti delle rispettive commissioni tra i soci in regola del Distretto, i quali devono operare su fedele base delle disposizioni del Presidente della propria commissione, cui rendono conto del proprio operato.

L'appartenenza alle Commissioni Distrettuali cessa per dimissioni proprie o per cessazione dell'appartenenza alla stessa del Presidente in carica, e può essere revocata collegialmente dal R.D. e dal Presidente di Commissione.

**Art. 28: l'Assemblea Distrettuale** [10; 11-12; 24; 29; 55-61]

L'Assemblea Distrettuale – in prosieguo, per brevità, A.D. – è l'organo distrettuale complesso che comprende il C.D.D. ed il C.P., i quali si riuniscono contemporaneamente alla necessaria presenza e sotto l'indirizzo del Governatore del Distretto Rotary 2060 o di un suo delegato.

L'A.D. ricomprende in sé rispettivamente le competenze e le funzioni degli organi da cui è costituita ed ha inoltre il compito di indirizzare e coordinare complessivamente i singoli Club del Distretto, le Zone ed il C.D.D. in materia di scopi, attività e service.

## **TITOLO III**

### *Dei Rapporti tra il Distretto ed i Singoli Club*

#### **CAPO I**

### *Dei Rapporti tra i Presidenti di Club ed il Distretto*

**Art. 29: doveri dei Presidenti di Club** [11-24; 26; 28; 30; 31-38]

In materia di gestione del Distretto i Presidenti di Club sono tenuti a porre in essere le disposizioni del R.D., del proprio D.Z. e degli altri organi del C.D.D. e le deliberazioni del C.P. e della R.Z..

In materia di gestione interna di Club gli stessi Presidenti sono tenuti a porre in essere le predette disposizioni e deliberazioni entro i limiti rappresentati dalla competenza del Distretto Rotary 2060 e del proprio rispettivo Rotary Club sponsor. Hanno inoltre il compito di vigilare sul comportamento, sull'operato e sull'osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei soci del proprio Club e di relazionarne al proprio D.Z..

In materia di amministrazione distrettuale gli stessi sono tenuti a: comunicare alla Segreteria distrettuale all'inizio dell'anno sociale un programma di massima per il proprio Club, e su base bimestrale il programma dettagliato delle attività da svolgersi nel bimestre successivo; provvedere alla puntuale esecuzione da parte del Tesoriere del proprio Club del versamento delle quote sociali distrettuali e dei versamenti relativi a tutti gli altri obblighi finanziari verso il Distretto; partecipare personalmente o inviare un proprio rappresentante delegato a tutte le

riunioni dell'A.D. e alle R.Z. ed a quant'altre riunioni venissero convocati dai membri del C.D.D.; indire e presiedere le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo del proprio Club designati per l'anno sociale successivo entro il 1° marzo dell'anno sociale in corso e comunicarne tempestivamente l'esito alla Segreteria Distrettuale; aggiornare in tempo reale l'annuario elettronico; quant'altro previsto da questo Regolamento.

**Art. 30: provvedimenti nei confronti dei Club inadempienti** [11; 14; 24; 26; 29]

I Presidenti di Club che non adempieranno ai propri doveri sanciti dall'art. 29 di questo Regolamento vedranno il proprio Club deferito per mano del R.D. dinnanzi alla Commissione Distrettuale per il Rotaract del Distretto Rotary 2060 per gli opportuni provvedimenti.

Tra questi vi sono: la deposizione in ristrutturazione per mano del R.D., previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, a seguito della quale il Club depresso perde il diritto di voto nel C.P. e nella R.Z. e l'autonomia di gestione, che passa al C.D.D. entro i termini stabiliti dal R.D.; lo scioglimento, secondo i modi previsti dall'art. 13 dello Statuto Tipo dei Club Rotaract.

## CAPO II

### *Degli Obblighi Finanziari dei Club verso il Distretto*

**Art. 31: gli obblighi finanziari** [14; 17; 24; 29-30; 32; 47]

Gli obblighi finanziari dei Club verso il Distretto consistono nel versamento delle quote sociali distrettuali ed in ogni altro obbligo deliberato dal C.P. su proposta del R.D..

Una volta adempiuto a tali obblighi ogni Club è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta alla Segreteria Distrettuale.

**Art. 32: le quote sociali distrettuali** [24; 70]

Ogni Club del Distretto è tenuto a versare entro il 31 ottobre una quota annuale proporzionale al proprio effettivo (fa fede l'annuario elettronico) secondo la deliberazione del C.P. in merito al bilancio preventivo per l'anno sociale in corso.

Ogni Club è inoltre tenuto a versare la quota sociale distrettuale relativa ai propri nuovi soci diventati tali entro il 1° marzo dell'anno sociale in corso.

**Art. 33: sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali distrettuali** [32; 34; 38]

Come predetto le quote sociali distrettuali vanno versate entro il 31 ottobre dell'anno sociale in corso: in caso di ritardo fino al 30 novembre verrà applicata una sanzione pari al 10% del totale; se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente verrà applicata una sanzione aggiuntiva pari al 50% del totale risultante al 30 novembre.

Le scadenze per il versamento delle quote sociali distrettuali relative ai nuovi soci, di cui all'art. 32 comma 2 di questo Regolamento, e le eventuali sanzioni per ritardo si ricavano

applicando quelle previste dall' art. 34 di questo Regolamento alla data di associazione degli interessati.

**Art. 34: sanzioni per i ritardi nei versamenti relativi agli eventuali ulteriori obblighi** [31; 33; 38]

I versamenti relativi agli eventuali ulteriori obblighi vanno effettuati entro i 20 giorni successivi alla data di deliberazione: in caso di ritardo inferiore ad un mese si applicherà una sanzione pari al 10% del totale; se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente si applicherà una sanzione aggiuntiva pari al 50% del nuovo totale.

**Art. 35: pagamenti** [31; 49]

I pagamenti vanno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Distretto: in merito alla valutazione delle scadenze fa fede la data riportata sulla ricevuta.

**Art. 36: fondi a favore dei service distrettuali** [24]

La disciplina che regola i versamenti di fondi a favore dei service distrettuali, la loro entità e la relative scadenze è interamente affidata al C.P..

In nessun caso saranno previste sanzioni per gli eventuali ritardi.

**Art. 37: Club di nuova costituzione** [32; 34; 38]

I Club che si costituiscono dopo il termine ultimo stabilito per il versamento delle quote sociali distrettuali devono effettuare il relativo pagamento entro i 30 giorni successivi alla consegna della Carta di costituzione.

Le scadenze e le sanzioni per gli eventuali ritardi si ricavano applicando quelle previste dall'art. 34 di questo Regolamento alla data di costituzione.

**Art. 38: definizione di Club in regola** [29-30; 31]

Un Club di questo Distretto è detto in regola quando non è in ristrutturazione e non è attualmente in ritardo con i versamenti relativi agli obblighi finanziari verso il Distretto.

# **LIBRO II**

## *Delle Procedure*

### **TITOLO I**

#### *Del Consiglio Direttivo Distrettuale*

##### **CAPO I**

###### *Delle Riunioni*

**Art. 39: partecipazione** [11; 14]

Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni del C.D.D. tutti i suoi membri.

Ne ha inoltre facoltà chiunque tra i soci del Distretto, nell'interesse del Distretto per il compimento di specifiche funzioni, venga all'occasione convocato dal R.D..

**Art. 40: riunione** [11; 14; 24; 56]

Il C.D.D. è riunito dal R.D. in forma ordinaria immediatamente prima e durante le riunioni dell'A.D., di cui il R.D. è tenuto a fornire il calendario, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i membri del C.D.D. ed a tutti i Presidenti dei Club del Distretto all'inizio dell'anno sociale.

Può inoltre essere riunito dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti.

**Art. 41: convocazione** [11; 14; 17; 39; 40]

Il R.D., a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 15 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie.

In entrambi i casi va allegato all'avviso di convocazione l'ordine del giorno del C.D.D. comprensivo di segnalazione dell'eventuale partecipazione di soci esterni al C.D.D..

**Art. 42: validità** [11; 14; 17-19]

Perché il C.D.D. sia validamente riunito è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri comprensiva del R.D. e di almeno un Segretario Distrettuale.

**Art. 43: conduzione** [11; 14; 17; 42; 45]

La conduzione della riunione del C.D.D. è interamente affidata al R.D., presidente di quest'organo. La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa.

Nella fase di apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all'art. 42 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell'ordine del giorno da parte del R.D..

Durante lo svolgimento della riunione il R.D. gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l'ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi e secondo quant'altre disposizioni da parte del R.D..

Al termine dello svolgimento il R.D. chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del C.D.D..

**Art. 44: seguito** [11; 14; 17; 45-48]

A seguito delle riunioni del C.D.D. la Segreteria Distrettuale è tenuta entro 10 giorni a dare comunicazione delle disposizioni del R.D. in forma scritta a tutti i Presidenti dei Club del Distretto, agli eventuali interessati ed ai membri stessi del C.D.D., per i quali soltanto si allega un riepilogo di verbale.

## CAPO II

### *Della Segreteria Distrettuale*

**Art. 45: redazione dei verbali** [14; 17-19; 43; 59]

La redazione dei verbali di sua competenza è affidata al Segretario Generale, o, su sua delega, ad un altro Segretario Distrettuale.

In ogni caso la struttura generale dei verbali deve seguire le disposizioni dell'R.D..

**Art. 46: custodia dei documenti** [10; 17-18]

La custodia dei documenti del Distretto e dei documenti dei Club di interesse distrettuale è affidata al Segretario Generale, senza possibilità di deleghe in materia.

Questi deve inoltre custodirli separatamente ordinati in apposite cartelle tra cui una per ogni Club del Distretto ed una per ogni organo distrettuale.

**Art. 47: corrispondenza** [14; 17-18; 20; 50-51]

Il Segretario Generale è tenuto a dare visione al R.D. di tutte le comunicazioni pervenute alla Segreteria Distrettuale.

E' inoltre tenuto a dare visione al Tesoriere Distrettuale di tutte le comunicazioni pervenute inerenti la situazione finanziaria del Distretto o relative nello specifico alla Tesoreria Distrettuale.

**Art. 48: buon andamento** [17-18; 40; 43-44; 45-47; 56; 57; 59-61; 65-66; 75; 78; 93-95]

Nell'interesse del buon andamento della burocrazia distrettuale il Segretario Generale è tenuto a coordinare la Segreteria Distrettuale in modo tale da ridurre al minimo i tempi di adempimento alle sue funzioni di cui in questo Regolamento.

### CAPO III

#### *Della Tesoreria Distrettuale*

**Art. 49: versamenti** [14; 20]

Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a versare i fondi eventualmente consegnati direttamente alla sua persona sul conto corrente bancario del Distretto.

Tale conto corrente bancario deve essere così nominalmente intestato: “Distretto 2060 Rotaract International, - il Rappresentante Distrettuale *pro tempore* sign. \_\_\_\_\_ - il Tesoriere Distrettuale *pro tempore* sign. \_\_\_\_\_” [compatibilmente alle vigenti norme bancarie]. Le firme del R.D. e del Tesoriere Distrettuale saranno equivalenti.

Nelle operazioni di versamento e nelle transazioni il Tesoriere Distrettuale è tenuto alla massima tempestività.

**Art. 50: verifiche** [20; 31-37; 47]

Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a verificare con ragionevole assiduità le variazioni al conto corrente bancario del Distretto, anche in relazione alle comunicazioni pervenute da parte dei Club.

**Art. 51: resoconti** [17; 20; 47; 50]

Sulla base delle verifiche, di cui all'art. 50 di questo Regolamento, il Tesoriere Distrettuale è tenuto a redigere dei resoconti che farà pervenire alla Segreteria Distrettuale.

## CAPO IV

### *Delle Commissioni Distrettuali*

**Art. 52: programma** [11; 14; 22; 27]

A seguito della propria nomina i Presidenti delle Commissioni Distrettuali sono tenuti a formulare un programma dettagliatamente comprensivo di contenuti e scadenze che presenteranno al R.D. in sede di C.D.D. per le eventuali modifiche e per l'approvazione.

Il R.D. darà, a mezzo della Segreteria Distrettuale, ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali tempestiva comunicazione in forma scritta dell'approvazione dei rispettivi programmi definitivi, cui poi le commissioni dovranno ragionevolmente attenersi.

**Art. 53: disciplina** [22; 27]

La disciplina che regola la conduzione delle riunioni e dei lavori delle Commissioni Distrettuali è affidata, per facilitare il conseguimento degli specifici scopi nell'interesse del Distretto, alla discrezionalità ed alla ragionevolezza dei rispettivi Presidenti.

**Art. 54: verbali e resoconti** [14; 17; 22; 27; 47]

I Presidenti delle Commissioni Distrettuali, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti alla redazione di un verbale durante lo svolgimento delle riunioni della propria commissione, ed alla redazione di resoconti nel corso dei lavori.

I suddetti presidenti sono inoltre tenuti a far pervenire tempestivamente verbali e resoconti alla Segreteria Distrettuale. Seguirà comunicazione in forma scritta da parte del R.D. con i propri commenti di indirizzo.

## TITOLO II

### *Dell'Assemblea Distrettuale*

## CAPO I

### *Delle Riunioni*

**Art. 55: partecipazione** [5; 7; 8; 14; 28; 29]

Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni dell'A.D. tutti i Presidenti dei Club del Distretto ed i membri del C.D.D..

Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente, questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal R.D..

Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club ed i soci onorari a vita del Distretto.

**Art. 56: riunione** [14; 28; 40]

L'A.D. è riunita dal R.D. in forma ordinaria in occasione degli appuntamenti previsti dal calendario che il R.D. avrà fatto pervenire all'inizio dell'anno sociale a tutti i membri del C.D.D. ed a tutti i Presidenti dei Club del Distretto; detto calendario deve prevedere almeno cinque appuntamenti.

Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il R.D. ne è tenuto se richiesto su istanza motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in regola del Distretto.

**Art. 57: convocazione** [14; 17; 55]

Il R.D., a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 15 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie.

In entrambi i casi va allegato all'avviso di convocazione l'ordine del giorno.

**Art. 58: validità** [28; 42]

Perché l'A.D. sia validamente costituita è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Presidenti dei Club del Distretto, o loro delegati, unitamente alla presenza del C.D.D. validamente riunito e del Governatore del Distretto Rotary 2060, o suo delegato.

**Art.59: conduzione** [14; 17; 24; 28; 45; 58; 60]

La conduzione della riunione dell'A.D. è interamente affidata al R.D., presidente di quest'organo, entro le modalità ed i limiti stabiliti dal Governatore del Distretto Rotary 2060 o dal suo delegato presente. La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa.

Nell'apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all'art. 58 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell'ordine del giorno da parte del R.D..

Durante lo svolgimento delle riunioni il R.D. presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l'ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il C.P. ha facoltà di interrogazione nei confronti del R.D. e degli altri organi del C.D.D., i quali sono tenuti a rispondere. Nello svolgimento la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi e secondo quant'altre disposizioni da parte del R.D..

Al termine dello svolgimento il R.D. chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del C.D.D. o da parte di Presidenti di Club del Distretto, o loro delegati.

**Art.60: votazioni** [14; 17-19; 28; 38; 62-69; 70-71; 72-76]

Salvo quelle istituzionali, le votazioni sono indette dal R.D. o su istanza di richiesta da parte di almeno un terzo dei Presidenti, o loro delegati, presenti ed aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club del Distretto in regola, o i loro delegati. Salvo nell'elezione del R.D. ogni Club ha diritto ad un voto. I Presidenti, o loro delegati, dei Club che si costituiscono dopo il 28 febbraio, sempreché siano in regola, non partecipano all'elezione del R.D. ma hanno diritto di voto nelle A.D..

Eccetto quelle relative all'elezione del R.D., le votazioni avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, eseguito da un Segretario Distrettuale.

Al termine delle votazioni il R.D. procede al computo dei voti ed alla proclamazione del risultato: è assunta come deliberazione la proposta che ottiene favorevolmente la maggioranza assoluta dei voti espressi (validamente, se scritti).

**Art. 61: seguito** [11; 14; 28; 45-48]

A seguito delle riunioni dell'A.D. la Segreteria Distrettuale è tenuta entro 10 giorni a dare comunicazione delle disposizioni del R.D. e delle deliberazioni del C.P. in forma scritta a tutti i Presidenti dei Club del Distretto ed a tutti i membri del C.D.D., per i quali si allega un riepilogo di verbale, agli eventuali interessati ed ai soci onorari a vita del Distretto.

## CAPO II

### *Dell'Elezione del Rappresentante Distrettuale (e della Sfiducia)*

**Art. 62: requisiti di eleggibilità passiva** [14]

Si possono candidare alla carica di R.D. i soci in regola del Distretto che abbiano presieduto per almeno un intero anno sociale un Club del Distretto, che non compiano 30 anni prima dell'inizio del mandato e che non abbiano già ricoperto o debbano ricoprire la carica in questione.

**Art. 63: incompatibilità** [14; 21]

La carica di R.D. è incompatibile con quella di Presidente di Club e con quella di D.Z..

**Art. 64: candidatura** [14; 62]

Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro il 31 gennaio al R.D. in carica a cura del Presidente in carica del Club proponente. Alla lettera di presentazione della candidatura vanno allegati una dichiarazione da parte del candidato di conoscenza delle norme che

disciplinano il R.D., un suo programma di massima per l'anno sociale in cui sarebbe in carica, una sua autocertificazione della propria età.

Ogni Club del Distretto può presentare al più una candidatura per anno sociale.

In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui sopra sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva.

**Art. 65: atti preliminari alla votazione** [14; 15-16; 17; 24-28; 29; 38; 66]

Prima della votazione il R.D. deve dare all'Assemblea comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, non votanti ed alle motivazioni di merito, e comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, votanti ed al numero dei voti corrispettivi. Deve inoltre presentare i candidati e concedere loro la parola perché esponano il proprio programma di massima.

In prosieguo di ciò la Segreteria Distrettuale passerà alla consegna delle schede elettorali.

Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal R.D., che lo presiede, e da due scrutatori nominati dal R.D. dando la priorità, se presenti, all'Incoming R.D. ed al Past R.D.

**Art. 66: votazione** [14; 20; 24; 28; 29; 38; 48; 50-51; 56; 60]

Il C.P. procede alla votazione in occasione della penultima riunione ordinaria dell'A.D. dell'anno sociale.

Ogni presidente di Club in regola al momento della votazione, o il suo delegato, ha diritto ad un numero di voti pari ad 1 più un quinto, senza il computo dei resti, dei soci effettivi ed in regola del proprio Club al momento della votazione: a questo proposito farà fede il resoconto sull'effettivo, che deve espressamente indicare i nuovi soci diventati tali dopo il 1° marzo dell'anno sociale in corso ed i soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali del Club, che ogni Presidente deve far pervenire, vistato dal Presidente della Commissione per il Rotaract del proprio Rotary Club sponsor, alla Segreteria Distrettuale entro 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'A.D. in questione; sulla base di questo resoconto la Tesoreria Distrettuale e la Segreteria Distrettuale avranno valutato la regolarità della posizione dei Club nei confronti del Distretto. I Presidenti di Club in regola che non avranno inviato tale resoconto entro il termine di cui sopra avranno diritto ad un solo voto.

La votazione avviene a scrutinio segreto su schede controfirmate dal R.D.. Ogni Presidente di Club, o suo delegato, avente diritto di voto ha a disposizione un numero di schede pari al numero di voti che deve esprimere. Ogni scheda deve indicare al più un nominativo e deve essere inserita nell'apposita urna presso il seggio elettorale.

Ultimata l'espressione del voto si passerà allo spoglio delle schede: il R.D. leggerà ad alta voce il voto espresso su ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo dei voti e la proclamazione del risultato.

**Art. 67: elezione** [4; 14; 56; 60; 64]

Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto R.D., designato per l'anno sociale successivo a quello immediatamente seguente, il candidato che abbia ottenuto favorevolmente la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni.

Nel caso in cui, a seguito della prima votazione, non venisse eletto alcun candidato, si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati, o più in caso di parità di voti, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo la procedura che regola la prima votazione.

Qualora anche a seguito del ballottaggio non venisse eletto alcun candidato e qualora non venisse eletto il candidato se unico nella prima votazione, si procederà a nuove elezioni in occasione dell'ultima riunione ordinaria dell'A.D. dell'anno sociale. Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire al R.D. entro 15 giorni prima della data fissata per l'A.D. in questione e secondo le modalità già previste. Qualora anche a seguito di ciò non venisse eletto alcun candidato si procederà secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2060.

**Art. 68: impedimento del Rappresentante Distrettuale** [11; 14; 15; 16; 21; 69]

Nel caso in cui l'Incoming R.D., per sopravvenute fondate ragioni, non sia in grado di ricoprire la carica alla quale è stato eletto, il R.D. in carica procederà a nuove elezioni.

Nel caso in cui il R.D. in carica si trovi nell'impossibilità di portare a termine il proprio mandato o si veda costretto a rassegnare le proprie dimissioni a seguito di sfiducia da parte del C.P., il Past R.D. indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di R.D., presiedendo il medesimo C.D.D., fino alla nuova designazione. Il candidato allora eletto avrà facoltà di variare discrezionalmente e ragionevolmente nell'interesse del Distretto la composizione del C.D.D., previa approvazione da parte del Distretto Rotary 2060, ad eccezione dell'Incoming R.D., del Past R.D. e dei D.Z..

**Art. 69: mozione di sfiducia** [14; 28; 56; 60; 68]

La mozione di sfiducia al R.D. in carica può essere presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e sufficienza decide il Governatore del Distretto Rotary 2060, da almeno un terzo dei Club del Distretto nel corso di una riunione dell'A.D..

Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria, sempreché prima di allora il Governatore del Distretto Rotary 2060 abbia dato il proprio nullaosta a procedere. La votazione avverrà a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, dopoché il R.D. avrà proceduto alla propria difesa.

E' deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

La sfiducia ha come effetto l'obbligo per il R.D. in carica di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni.

## CAPO III

### *Dei Bilanci Distrettuali*

**Art.70: bilancio preventivo** [14; 17; 24; 28; 56; 60]

Il R.D. è tenuto a presentare il bilancio preventivo, un prospetto indicativo del quale deve essere stato allegato al relativo avviso di convocazione dei Presidenti dei Club del Distretto, in occasione della prima riunione ordinaria dell'A.D. dell'anno sociale per sottoporlo al voto del C.P.. Il detto bilancio deve contenere, nello specifico, un capitolo relativo al rimborso delle spese che il R.D. sosterrà nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora il C.P. non approvasse in quella sede il bilancio preventivo, questo, opportunamente modificato, dovrà essere ripresentato dal R.D. in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.

In ogni caso, fino all'approvazione del bilancio preventivo da parte del C.P. non è possibile apportare variazioni, se non acquisitive, ai fondi distrettuali.

**Art. 71: bilancio consuntivo** [14; 16; 17; 24; 28; 56; 60; 70]

Il Past R.D. è tenuto a presentare il bilancio consuntivo, una copia del quale deve essere stata allegata al relativo avviso di convocazione dei Past Presidenti dei Club del Distretto, in occasione della prima riunione dell'A.D. per sottoporlo al voto del C.P. dell'anno sociale precedente, prima della presentazione del bilancio preventivo da parte del R.D. in carica.

Nel caso di non approvazione del bilancio consuntivo in quella sede, il Past R.D. dovrà ripresentarlo al medesimo C.P., secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2060, in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.

In ogni caso, fino all'approvazione del bilancio consuntivo non è possibile procedere alla votazione del bilancio preventivo dell'anno sociale in corso.

## CAPO IV

### *Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale*

**Art. 72: proposta** [11; 14; 28; 38; 60]

Gli emendamenti al presente Regolamento Distrettuale, perché si possa procedere alla loro votazione, devono essere proposti in sede di A.D. da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in regola del Distretto, o loro delegati, o da un organo del C.D.D..

**Art. 73: approvazione** [24; 28; 56; 60; 72]

La proposta di emendamento al Regolamento Distrettuale dovrà essere votata dal C.P. in occasione della successiva riunione dell'A.D. in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria.

Gli emendamenti sono approvati se ottengono favorevolmente la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Se approvati, dovranno essere sottoposti all'esame del Governatore del Distretto Rotary 2060: Questi approverà tali emendamenti o li respingerà fornendo un indirizzo sulle correzioni da apportare. Nel secondo caso si ripeterà tale procedura fino alla loro approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, a seguito della quale gli emendamenti avranno efficacia.

**Art. 74: emendamenti all'art. 25** [25]

Nel caso di variazioni numeriche o nominali ai Club ed alle Zone del Distretto, l'art. 25 di questo Regolamento sarà da considerarsi di conseguenza automaticamente emendato.

**Art. 75: comunicazione e custodia** [11; 17; 29; 48]

Una volta emendato in linea definitiva il presente Regolamento Distrettuale, la Segreteria Distrettuale è tenuta ad inviarne copia aggiornata ai membri del C.D.D. e a tutti i Presidenti dei Club del Distretto.

Ogni Club del Distretto è tenuto a custodirne copia aggiornata presso la propria Segreteria.

**Art. 76: deroghe** [14; 24; 60]

Nei limiti imposti dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore sono eccezionalmente possibili in atti distrettuali deroghe alle norme di questo Regolamento se approvate dal C.P. su proposta del R.D., previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060.

## TITOLO III

### *Delle Zone*

#### CAPO I

##### *Delle Riunioni di Zona*

**Art. 77: partecipazione** [5; 7; 21; 25, 26; 29]

Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle R.Z. tutti i Presidenti dei Club della rispettiva Zona.

Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal D.Z..

Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club della Zona.

**Art. 78: riunione** [17; 21; 25; 26; 48]

La R.Z. è riunita dal D.Z. in forma ordinaria secondo il calendario fatto pervenire all'inizio dell'anno sociale dal D.Z., a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club della Zona, che deve prevedere almeno quattro appuntamenti.

Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il D.Z. è tenuto a riunire la R.Z. in forma straordinaria se richiesto su istanza motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei Club della Zona.

**Art. 79: convocazione** [21; 77; 78]

Il D.Z. è tenuto a convocare gli aventi diritto in forma scritta almeno 15 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie.

In entrambi i casi va allegato all'avviso di convocazione l'ordine del giorno della R.Z..

**Art. 80: validità** [21; 25; 26; 29]

Perché la R.Z. sia validamente riunita è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Club della Zona, o loro delegati, unitamente alla presenza del D.Z..

**Art. 81: conduzione** [14; 21; 25; 26; 78; 82]

La conduzione della R.Z. è interamente affidata al D.Z., presidente di quest'organo, secondo le disposizioni del R.D.. La riunione si articola in tre fasi: apertura, svolgimento, chiusura della stessa.

Nell'apertura il D.Z. procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all'art. 78 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell'ordine del giorno da parte sua.

Durante lo svolgimento delle riunioni il D.Z. presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l'ordine del giorno, concedendo e togliendo discrezionalmente e ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il D.Z. è tenuto alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi.

Al termine dello svolgimento il D.Z. chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato salvo diversa richiesta da parte di Presidenti di Club della Zona o loro delegati.

**Art. 82: votazioni** [21; 26; 38; 84-91]

Salvo quelle istituzionali le votazioni sono eventualmente indette dal D.Z. relativamente a questioni che intende demandare consultivamente alla R.Z..

Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club in regola della Zona, o i loro delegati.

Eccetto quelle relative all'elezione del D.Z. le votazioni avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, eseguito dal D.Z..

**Art. 83: seguito** [17; 21; 25; 26]

A seguito delle R.Z. il D.Z. è tenuto a far pervenire entro 10 giorni alla Segreteria Distrettuale e a tutti i Presidenti della Zona interessata copia del verbale dettagliato.

## **CAPO II**

### *Dell'Elezione del Delegato di Zona (e della Sfiducia)*

**Art. 84: requisiti di eleggibilità passiva** [21]

Si possono candidare alla carica di D.Z. i soci effettivi ed in regola dei Club della Zona che abbiano presieduto per almeno un intero anno sociale un Club del Distretto e che non compiano 29 anni prima dell'inizio del mandato.

**Art. 85: incompatibilità** [21; 63]

La carica di D.Z. è incompatibile con quella di Presidente di Club.

**Art. 86: candidatura** [21; 84]

Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro il 1° marzo al D.Z. in carica. Alla lettera di candidatura il candidato deve allegare una propria dichiarazione di conoscenza delle norme che disciplinano il D.Z. ed un'autocertificazione della propria età.

In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui sopra, sono da considerarsi eleggibili tutti i soci dei Club della Zona che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva.

**Art. 87: atti preliminari alla votazione** [21; 29; 38]

Prima della votazione il D.Z. deve dare ai presenti comunicazione relativa ai Presidenti di Club, o loro delegati, non votanti ed alle motivazioni di merito. Deve inoltre presentare i candidati e, se questi lo richiedono, concedere loro la parola.

In prosieguo di ciò il D.Z. passerà alla consegna delle schede elettorali.

Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal D.Z., che lo presiede, e da due scrutatori da lui nominati dando la priorità ai non votanti.

**Art. 88: votazione** [29; 38; 82]

Si procede alla votazione in occasione della penultima R.Z. ordinaria dell'anno sociale.

Ogni Presidente di Club della Zona in regola al momento della votazione, o suo delegato, ha diritto ad un voto. La votazione avviene a scrutinio segreto su schede controfirmate dal D.Z.. Su ogni scheda deve essere indicato al più un nominativo e va inserita nell'apposita urna presso il seggio elettorale.

Ultimata l'espressione del voto il seggio elettorale passerà allo spoglio delle schede: il D.Z. leggerà ad alta voce il voto espresso su ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo dei voti e la proclamazione del risultato da parte del D.Z..

**Art. 89: elezione** [4; 14; 21; 78; 86]

Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto D.Z., designato per l'anno sociale successivo a quello in corso, il candidato che abbia ottenuto favorevolmente la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni.

Nel caso in cui, a seguito della prima votazione, non venisse eletto alcun candidato, si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo la procedura che regola la prima votazione.

Qualora anche a seguito del ballottaggio non venisse eletto alcun candidato e qualora non venisse eletto il candidato se unico nella prima votazione, si procederà a nuove elezioni in

occasione dell'ultima R.Z. ordinaria dell'anno sociale. Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire al D.Z. entro 15 giorni prima della data fissata per la R.Z. in questione e secondo le modalità già previste. Qualora anche a seguito di ciò non venisse eletto alcun candidato si procederà secondo le disposizioni del R.D..

**Art. 90: impedimento del Delegato di Zona** [14; 21; 91]

Nel caso in cui il D.Z. designato, per sopravvenute e fondate ragioni, non sia in grado di ricoprire la carica alla quale è stato eletto, il R.D. in carica procederà a nuove elezioni.

Nel caso in cui il D.Z. in carica si trovi nell'impossibilità di portare a termine il proprio mandato o si veda costretto a rassegnare le proprie dimissioni a seguito di sfiducia, il R.D. indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di D.Z. fino alla nuova designazione.

**Art. 91: mozione di sfiducia** [14; 21; 26; 78; 82; 90]

La mozione di sfiducia al D.Z. in carica può essere presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e sufficienza decide il R.D., da almeno un terzo dei Club della Zona nel corso di una R.Z..

Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della successiva R.Z. ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria, sempreché prima di allora il R.D. abbia dato il proprio nullaosta a procedere. La votazione avverrà a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, dopoché il D.Z. avrà proceduto alla propria difesa.

E' deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

La sfiducia ha come effetto l'obbligo per il D.Z. in carica di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni.

## **TITOLO IV**

### *Delle Visite ai Club*

#### **CAPO I**

##### *Delle Visite del Rappresentante Distrettuale*

**Art. 92: partecipazione** [7; 14; 17-19]

Le visite ai Club del Distretto da parte del R.D. si articolano in due fasi: la riunione con il Consiglio Direttivo e la riunione con il Club.

Nella prima fase hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i membri del Consiglio Direttivo e quant'altri soci effettivi ed in regola del Club visitato abbia eccezionalmente convocato il Presidente per validi motivi.

Nella seconda fase hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci del Club visitato.

Il R.D. può farsi accompagnare da un Segretario Distrettuale.

**Art. 93: calendario** [14; 17; 48]

All'inizio dell'anno sociale il R.D. è tenuto ad inviare, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club del Distretto il calendario delle proprie visite, che deve contenere almeno un appuntamento per ogni Club. Al fine di agevolare il R.D. nell'esercizio delle sue funzioni, sono possibili accorpamenti di più di Club tra loro vicini, che verranno così visitati nella stessa occasione.

Tale calendario potrà essere modificato dal R.D. o su richiesta dei Presidenti dei Club interessati, per fondati validi motivi.

**Art. 94: convocazione** [14; 17; 48; 93]

Il R.D., a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a dare comunicazione della propria visita in forma scritta ai Presidenti dei Club da visitare almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'occasione.

**Art. 95: conduzione** [14; 17-19; 29; 48; 93]

La conduzione della prima fase della visita è affidata al R.D., secondo disciplina discrezionale.

La conduzione della seconda fase è affidata al Presidente del Club visitato, se singolo, o al Presidente del Club organizzatore dell'avvenimento, se si tratta di visita a più Club accorpati, secondo disciplina cerimoniale.

Di entrambe le fasi il R.D. ed il/i Segretario/i del/dei Club visitato/i redigeranno un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi, che sarà custodito presso le rispettive Segreterie.

## CAPO II

### *Delle Visite del Delegato di Zona*

**Art. 96: partecipazione** [7; 21]

Hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci del Club visitato.

**Art. 97: calendario** [17; 21; 25]

All'inizio dell'anno sociale il D.Z. è tenuto ad inviare, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club della propria Zona il calendario delle proprie visite, che deve contenere almeno un appuntamento per ogni Club. Al fine di agevolare il D.Z. nell'esercizio delle sue funzioni, sono possibili accorpamenti di più di Club tra loro vicini, che verranno così visitati nella stessa occasione.

Tale calendario potrà essere modificato dal D.Z. o su richiesta dei Presidenti dei Club interessati, per fondati validi motivi.

**Art. 98: convocazione** [21; 97]

Il D.Z. è tenuto a dare comunicazione della propria visita in forma scritta ai Presidenti dei Club da visitare almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'occasione.

**Art. 99: conduzione** [17-19; 21; 29; 97]

La conduzione dell'avvenimento è affidata al Presidente del Club visitato, se singolo, o al Presidente del Club organizzatore, se si tratta di visita a più Club accorpati, secondo disciplina cerimoniale.

Il D.Z. ed il/i Segretario/i del/dei Club visitato/i redigeranno un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi, che sarà custodito presso le rispettive Segreterie. Il D.Z. è poi tenuto ad inviare tempestivamente il proprio alla Segreteria Distrettuale.

-----

# Indice

<b>LIBRO I, Del Distretto</b>	<i>pag.</i>	3
<b>TITOLO I, Delle Nozioni Preliminari</b>	<i>pag.</i>	3
<b>TITOLO II, Degli Organi del Distretto</b>	<i>pag.</i>	5
<b>CAPO I, Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei Suoi Organi</b>	<i>pag.</i>	5
<b>CAPO II, Degli Altri Organi Distrettuali</b>	<i>pag.</i>	9
<b>TITOLO III, Dei Rapporti tra il Distretto ed i Singoli Club</b>	<i>pag.</i>	10
<b>CAPO I, Dei Rapporti tra i Presidenti di Club ed il Distretto</b>	<i>pag.</i>	10
<b>CAPO II, Degli Obblighi Finanziari dei Club verso il Distretto</b>	<i>pag.</i>	11
<b>LIBRO II, Delle Procedure</b>	<i>pag.</i>	13
<b>TITOLO I, Del Consiglio Direttivo Distrettuale</b>	<i>pag.</i>	13
<b>CAPO I, Delle Riunioni</b>	<i>pag.</i>	13
<b>CAPO II, Della Segreteria Distrettuale</b>	<i>pag.</i>	14
<b>CAPO III, Della Tesoreria Distrettuale</b>	<i>pag.</i>	15
<b>CAPO IV, Delle Commissioni Distrettuali</b>	<i>pag.</i>	16
<b>TITOLO II, Dell'Assemblea Distrettuale</b>	<i>pag.</i>	16
<b>CAPO I, Delle Riunioni</b>	<i>pag.</i>	16
<b>CAPO II, Dell'Elezione del Rappresentante Distrettuale</b>	<i>pag.</i>	18
<b>CAPO III, Dei Bilanci Distrettuali</b>	<i>pag.</i>	21
<b>CAPO IV, Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale</b>	<i>pag.</i>	22
<b>TITOLO III, Delle Zone</b>	<i>pag.</i>	23
<b>CAPO I, Delle Riunioni di Zona</b>	<i>pag.</i>	23
<b>CAPO II, Dell'Elezione del Delegato di Zona</b>	<i>pag.</i>	24
<b>TITOLO IV, Delle Visite ai Club</b>	<i>pag.</i>	26
<b>CAPO I, Delle Visite del Rappresentante Distrettuale</b>	<i>pag.</i>	26
<b>CAPO II, Delle Visite del Delegato di Zona</b>	<i>pag.</i>	27